



COPIA

# COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. 5

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - ANNO 2019.

L'anno ..... **DUEMILADICIANNOVE** ..... addi ..... **VENTI** .....

del mese di ..... **FEBBRAIO** ..... alle ore ..... **20.00** ..... nella sala delle

adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali..

All'appello risultano:

- 1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO
- 2 - REGAZZONI Carlo
- 3 - REGAZZONI Omar
- 4 - ROSSI Enio
- 5 - CONTI Domenico
- 6 - PALENI Fausto
- 7 - REGAZZONI Cristiano
- 8 - CALVI Isabelle
- 9 - REGAZZONI Andrea
- 10 - ROSSI Manuel
- 11 - SANTI Gilles

Totale

Presenti	Assenti
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
11	0

Assiste il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

## **P A R E R I P R E V E N T I V I**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Regazzoni Carluccio

\* \* \*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2014;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 12/2015, n. 7/2016, n. 6/2017 e n. 5/2018 di determinazione delle aliquote della TASI, esecutive ai sensi di legge;

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote TASI dell'anno 2018 ai fini del pagamento, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

- a) aliquota per unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze come definito ai fini I.M.U.: **esente a imposizione**
- b) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e pertinenze: **0 per mille (zero per mille)**
- c) aliquota per altri immobili, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e aree fabbricabili: **0 per mille (zero per mille)**

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 11 e votanti n. 11 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 9;
- voti contrari: n. 0;
- astenuti: n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles);

### **DELIBERA**

- 1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote della TASI dell'anno 2018:
  - a) aliquota per unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze come definito ai fini I.M.U.: **esente a imposizione**
  - b) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e pertinenze: **0 per mille (zero per mille)**
  - c) aliquota per altri immobili, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e aree fabbricabili: **0 per mille (zero per mille)**
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

### **Indi IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante la necessità di provvedere con urgenza con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 11,
- voti contrari: n. 0,
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 11, e votanti n. 11,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente  
F.to Regazzoni Carluccio

Il Consigliere Anziano  
F.to Regazzoni Carlo

Il Segretario Comunale  
F.to Rinaldi dott. Ivano

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 27.02.2019 al 14.03.2019.

Santa Brigida, 27.02.2019

Il Messo Comunale  
F.to Quarteroni Domenica

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Brigida, lì 27.02.2019

Il Segretario Comunale

Rinaldi dott. Ivano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93